



# Elementi di valutazione sui progetti di atti legislativi dell'UE



N. 17

## ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

<b>TITOLO ATTO:</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il <a href="#">regolamento (UE) 2018/1862</a> sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l'inserimento di segnalazioni da parte di Europol
<b>NUMERO ATTO</b>	<a href="#">COM(2020) 791</a>
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2020/0350 (COD)
<b>AUTORE</b>	Commissione europea
<b>DATA DELL'ATTO</b>	09/12/2020
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	19/01/2021
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	17/03/2021
<b>ASSEGNATO IL</b>	20/01/2021
<b>DEFERIMENTO PER MERITO</b>	1 <sup>a</sup> Commissione permanente
<b>OGGETTO</b>	La proposta intende modificare il regolamento (UE) 2018/1862 al fine di consentire a Europol di effettuare "segnalazioni di informazioni" su sospetti e criminali, come nuova categoria di segnalazioni nel SIS ad uso esclusivo di Europol in casi e circostanze specifici e ben definiti.
<b>BASE GIURIDICA</b>	La proposta modifica il regolamento (UE) 2018/1862 e utilizza una delle sue basi giuridiche, ossia l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del <a href="#">Trattato sul funzionamento dell'Unione europea</a> (TFUE). Tale articolo prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol; tali compiti comprendono la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di Paesi o organismi terzi.

## PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Come evidenziato dalla Commissione europea la proposta in esame è conforme al principio di **sussidiarietà** in termini di:

necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione in quanto gli obiettivi del regolamento, vale a dire l'istituzione e la regolamentazione di una specifica categoria di segnalazione effettuata da Europol nel SIS per lo scambio di informazioni su persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna dell'Unione europea, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro stessa natura, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione;

valore aggiunto per l'Unione in quanto la proposta creerà "notevoli economie di scala a livello dell'UE". La Commissione afferma in proposito che una serie di compiti e servizi che possono essere svolti in modo più efficiente a livello dell'UE passeranno dal livello nazionale a quello di eu-LISA e di Europol, consentendo in tal modo di far fronte efficacemente a sfide che altrimenti dovrebbero venire affrontate a costi più elevati con una serie di 27 singoli provvedimenti nazionali, o a sfide che, per il loro carattere transnazionale, non avrebbero alcuna soluzione a livello nazionale.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di **proporzionalità** poiché si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

*Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale. Non risulta ancora pervenuta la relazione governativa prevista dall'art. 6, comma 5, della medesima legge.*

### 1) CONTESTO NORMATIVO

La proposta è strettamente collegata alle politiche dell'Unione europea concernenti la sicurezza interna, la protezione dei dati (nella misura in cui contiene norme volte a garantire la tutela dei diritti fondamentali delle persone i cui dati personali sono trattati nel SIS), le politiche esterne dell'Unione. La proposta è inoltre strettamente collegata alla legislazione vigente nell'Unione, con particolare riferimento a: il [regolamento \(UE\) 2016/794](#) istitutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), nella misura in cui vengono conferiti all'Agenzia diritti aggiuntivi di trattamento e di scambio di dati del SIS nell'ambito del suo mandato; il [codice frontiere Schengen](#); il [sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi](#) (ETIAS); il [sistema d'informazione visti](#) (VIS); il [regolamento \(UE\) 2018/1725](#) sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati.

### 2) SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE

La proposta modifica il regolamento (UE) 2018/1862, al fine di consentire a **Europol** di effettuare **“segnalazioni di informazioni”** su sospetti e criminali, come nuova categoria di segnalazioni nel SIS (allo stato attuale solo gli Stati membri possono inserire, aggiornare o cancellare dati in tale sistema, e Europol ha un accesso di “sola lettura” per tutte le categorie di segnalazioni).

Europol potrebbe quindi effettuare tali segnalazioni sulla base delle sue analisi delle **informazioni provenienti da Paesi terzi** o delle **informazioni trasmesse dalle organizzazioni internazionali**, nell'ambito dei reati di sua competenza. In caso di riscontro positivo (*hit*), la segnalazione

informerebbe l'agente di prima linea che Europol detiene informazioni sulla persona in questione (più specificamente, la segnalazione informerebbe che Europol è in possesso di informazioni che danno motivo di ritenere che la persona intende commettere o stia commettendo uno dei reati che rientrano nella sua competenza, o che una valutazione globale delle informazioni a disposizione di Europol dà motivo di ritenere che la persona possa commettere tale reato in futuro). Come azione da intraprendere, l'agente di prima linea dovrebbe riferire immediatamente il verificarsi del riscontro positivo (*hit*) all'ufficio [SIRENE](#) (*Supplementary Information Request at the National Entries*) nazionale, che a sua volta contatterebbe Europol (l'agente di prima linea dovrebbe solo riferire che la persona oggetto di segnalazione è stata localizzata, e dovrebbe indicare il luogo, l'ora e il motivo del controllo svolto). Lo Stato membro dell'esecuzione sarà libero di determinare se debbano essere adottate ulteriori misure, ai sensi del diritto nazionale, nei confronti della persona interessata.

La proposta include inoltre modifiche al regolamento (UE) 2018/1862 per allinearne le disposizioni in materia di **protezione dei dati**.

---

*12 febbraio 2021*

*A cura di: Viviana Di Felice*